

COMUNE DI CEDEGOLO
Provincia di Brescia

BILANCIO DI PREVISIONE
2022/2024

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di Previsione 2022-2024** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio 2021-2023 è stato prorogato:

- al 31 gennaio 2021, per effetto dell'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

- al 31 marzo 2021, per effetto dell'art. unico, D.M. 13 gennaio 2021;

- al 30 aprile 2021, per effetto dell'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- a) i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- b) il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- c) il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- d) tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- la conferma dell'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico, salvo proroghe dell'ultima ora contenute nel testo definitivo del decreto Milleproroghe;
- l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006). In particolare, sono rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10. Queste norme presentano importanti implicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;
- la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell'importo definitivo del FSC 2020 e un elenco delle operazioni effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2021, considerando anche le innovazioni introdotte dall'art. 1, cc. 792, 793 e 794, L. n. 178/2020. Si rammenta che tale nota metodologica è allegata alla documentazione propedeutica all'approvazione del bilancio 2021-2023.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2022/2024 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito, mentre per quanto riguarda lo stanziamento del fondo di solidarietà comunale 2022 è stato previsto quanto comunicato sul sito internet: www.finanzalocale.interno.it.

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	GETTITO IMU 2020: € 389.538,43		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento IMU+TASI	GETTITO IMU 2021: € 383.704,35		
	2021	2022	2023

Gettito previsto nel triennio	382.500,00	382.500,00	382.500,00
Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	<p>L'IMU 2022 presenta poche novità, alcune già note in quanto previste dalla normativa degli anni precedenti. . Per il 2022 vengono meno le esenzioni previste per il 2021 in seguito alla emergenza sanitaria da Covid-19, tranne per i D/3 destinati a cinema, teatro, spettacolo, etc... che per il 2022 sono ancora esenti.</p> <p>PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO</p> <p>La novità più rilevante è la riduzione dell'IMU per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in regime di convenzione internazionale che per il 2022 è ridotta al 37,5% rispetto al 50% del 2021.</p> <p>ABITAZIONE PRINCIPALE</p> <p>Per l'abitazione principale è stato specificato che, in presenza di nuclei familiari con residenza in immobili differenti, il contribuente debba scegliere quale debba considerarsi come abitazione principale e quindi beneficiare della esenzione.</p> <p>Questa è una novità relativa in quanto l'abitazione principale è stata sempre una sola unità, concetto ribadito anche da sentenze in materia.</p> <p>Per beneficiare della esenzione è necessario presentare Dichiarazione IMU in cui specificare quale sia l'immobile da intendersi quale abitazione principale, barrare il campo Esenzione e riportare nelle annotazioni la seguente motivazione: "<i>Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019</i>"</p> <p>ESENZIONI 2022</p> <p>Sono esenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il 2022 gli immobili Categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate. <u>Tale riduzione non influisce sul gettito IMU in quanto non sono presenti sul territorio comunale queste tipologie di immobili.</u> • dal 2022 i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione. <p>Per le annualità 2023/2024 il gettito IMU previsto è rimasto invariato in quanto gli effetti relativi alla riforma del catasto prevista dal governo Draghi decorreranno dal 2026.</p>		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<p>L'amministrazione ha deciso di confermare per l'anno 2022 le aliquote deliberate nel 2021 e così riassunte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% - Immobili del gruppo catastale C: 0,76% - Altri immobili: 1,01% - unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D esclusi i fabbricati di categoria D/10: 1,14%; - Terreni agricoli: Esenti; - Aree fabbricabili: 0,76%; - Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,00 - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: 0,00 		

CANONE UNICO:

I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.

I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati,

che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.

Come prevede il comma 817 della Legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito).

L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge.

Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione.

Quindi il regolamento comunale è il presupposto per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata. Il regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2021; le tariffe sono state adottate con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 27/04/2021. Le previsioni di entrata stanziata nel bilancio 2022/2024 sono state determinate sulla base delle tariffe 2021. L'amministrazione si riserva la facoltà di rideterminare le tariffe relative al canone unico mercatale, sulla base delle tariffe TARI deliberate dall'Unione dei comuni della Valsaviore, in quanto nello stesso è ricompresa anche la quota tari per la aree occupate.

Con atto di determinazione n. 9 del 07/02/2022 è stato affidato alla ditta M.T. S.P.A. il servizio di gestione del canone patrimoniale di concessione, esposizione pubblicitaria ed affissione manifesti per le annualità 2022 – 2023 – 2024, con possibilità di proroga fino al 31/12/2027.

La legge di Bilancio 2022, veicolata nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'art. 1, commi 706 e 707, proroga al 31 marzo 2022:

- l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 per le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;
- l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 837 e seguenti, della legge n. 160/2019 per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- le misure di semplificazione per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse: le domande sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui DPR 160/2010, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972;
- le misure di semplificazione per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni: la posa in opera non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali di cui al D.lgs n. 42/2004 ed è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, c. 1, lettera e-bis), del DPR n. 380/2001.

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti da tale norma di esenzione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvederà con uno o più decreti del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Importo previsto in bilancio sulla base delle assegnazioni 2021 € 1.220,00.

IMPORTO STANZIATO ANNUALITA' 2022/2024

- € 9.000,00 relativo al Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria (pubblicità, affissioni, canone per occupazioni con cavi, condutture)
- € 4.880,00 relativo al canone mercatale per il periodo 01/04/2022-31/12/2022 ed € 6.510,00 per le annualità 2023/2024.

Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Le stime relative ai costi per la fornitura di energia elettrica e metano sono stati determinati sulla base dei consumi 2021 e dei costi fatturati nel mese di gennaio 2022.

Per le previsioni 2023/2024 è *stato* considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;

- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti:

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi e seguendo per l'attribuzione della codifica quanto indicato nell'allegato 7 al D. Lgs 118/2011 e successive modificazioni.

Sono da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti le donazioni, le sanatorie, gli abusi edilizi e le sanzioni, i condoni, i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, le entrate per eventi calamitosi, le alienazione di immobilizzazioni, le accensioni di prestiti, i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" al provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono da considerare non ricorrenti, le spese riguardanti, le consultazioni elettorali o referendarie locali, i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, gli eventi calamitosi, le sentenze esecutive ed atti equiparati, - gli investimenti diretti, i contributi agli investimenti. E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando non superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA:

SOMME ACCERTATE NEGLI ESERCIZI 2017-2021: € 174.021,63

MEDIA DEL QUINQUIENNIO: € 34.804,33

IMPORTO BILANCIO 2022-2024 Annualità 2022: € 16.150,00 – Annualità 2023 € 3.730,00 Annualità 2024 € 0,00

Entrata "non ricorrente"

TASI:

SOMME ACCERTATE NEGLI ESERCIZI 2017-2021: € 20.943,00

MEDIA DEL QUINQUIENNIO: € 4.188,60

IMPORTO BILANCIO 2022/2024: Annualità 2021: € 1.810,00 – Annualità 2022 € 410,00 – Annualità 2024 € 0,00

Entrata "non ricorrente"

ANNO 2022:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali e censimenti a carico di altre PA	0,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	0,00
Donazioni	0,00	Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	0,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria (IMU e TASI) al netto delle somme accantonate a FCDE	0,00	Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00
Proventi sanzioni Codice della Strada	0,00	Spese per segnaletica stradale	0,00
Entrate per eventi calamitosi	14.120,00	Spese per eventi calamitosi	14.120,00
Sanatorie, abusi edilizi, sanzioni, proventi per concessioni edilizie	10.570,00		
Condoni	0,00		
Entrate correnti destinante a spese di investimento	221.870,00		

Alienazione di immobilizzazioni (al netto fondo accantonamento quota proventi alienazioni)	439.145,00		
Accensioni di prestiti	100.500,00	Spese per investimenti	3.231.588,95
Contributi agli investimenti	2.854.045,11	Contributi agli investimenti	650.185,00
TOTALE ENTRATE	3.640.250,11	TOTALE SPESE	3.895.893,95

ANNO 2023:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali e censimenti a carico di altre PA	11.660,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	11.660,00
Donazioni	0,00	Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	0,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria (IMU E TASI) al netto delle somme accantonate a FCDE	0,00	Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00
Proventi sanzioni Codice della Strada	0,00	Spese per segnaletica stradale	0,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00	Spese per eventi calamitosi	0,00
Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni	0,00		
Condoni	0,00		
Entrate correnti destinante a spese di investimento	142.500,00		
Alienazione di immobilizzazioni (al netto fondo accantonamento quota proventi alienazioni)	11.100,00		
Accensioni di prestiti	0,00	Spese per investimenti	1.803.130,00
Contributi agli investimenti	1.797.250,00	Contributi agli investimenti	159.610,00
TOTALE ENTRATE	1.962.510,00	TOTALE SPESE	1.974.400,00

ANNO 2024:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali e censimenti a carico di altre PA	3.700,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	7.400,00
Donazioni		Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	0,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria (IMU E TASI)	0,00	Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00
Proventi sanzioni Codice della Strada	0,00	Spese per segnaletica stradale	
		Spese per trasferimento all'unione dei comuni delle risorse per servizi di accertamento e riscossione delle imposte sugli immobili (imu-tasi)	0,00
Entrate per eventi calamitosi		Spese per eventi calamitosi	0,00
Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni			
Condoni	0,00		
Entrate correnti destinante a spese di investimento	142.500,00		
Alienazione di immobilizzazioni			

(al netto fondo accantonamento quota proventi alienazioni)	11.100,00		
Accensioni di prestiti	0,00	Spese per investimenti	1.504.190,00
Contributi agli investimenti	1.498.310,00	Contributi agli investimenti	159.610,00
TOTALE ENTRATE	1.655.610,00	TOTALE SPESE	1.671.200,00

Recupero evasione IMU/TASI – Anche nel bilancio di previsione 2022/2024 prosegue il lavoro già iniziato negli anni precedenti di recupero dell'evasione dei tributi. Le somme previste a bilancio sono relative ad avvisi di accertamento già emessi alla data di redazione del Bilancio di previsione e imputati nell'esercizio in cui l'obbligazione è venuta a scadere (2022) nel rispetto dei principi contabili. Nel caso di rateizzazione si è provveduto ad accertare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi di scadenza delle singole rate nel caso in cui, la scadenza dell'ultima rata sia fissata oltre i 12 mesi.

PREVISIONI IMU E TASI 2022: € 18.320,00 di cui:

- € 9.300,00 relativi ad accertamenti emessi nel 2021 ed esercizi precedenti oggetto di rateizzazione;
- € 9.020,00 relativi ad accertamenti già emessi alla data di redazione del Bilancio di previsione 2022/2024.

PREVISIONI IMU E TASI 2023: € 4.140,00 di cui:

- € 3.432,00 relativi ad accertamenti emessi nel 2021 ed esercizi precedenti oggetto di rateizzazione;
- € 710,00 relativi ad accertamenti già emessi nel 2022 oggetto di rateizzazione.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

A partire dal bilancio 2021 l'accantonamento del FCDE deve essere pari al 100% del rapporto tra incassi in conto competenza e i relativi accertamenti dell'ultimo quinquennio. La media da utilizzare è la media semplice. E' sempre consentito calcolare l'incassato nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, slittando indietro di un anno, in questo caso, il quinquennio di riferimento per il calcolo della media. Pertanto gli anni che dovrebbero essere presi in considerazione per la media sarebbero 2016/2020, comprendendo gli incassi a residuo 2020 registrati nel 2021. Tuttavia la legislazione di emergenza emanata lo scorso anno ha previsto la possibilità di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo dei dati del 2020, pesantemente condizionati dagli effetti della pandemia (art. 107 bis del DL 18/2020).

Riguardo al *tipo di credito* oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Lo stesso principio contabile stabilisce però delle esclusioni, ovvero delle entrate che non sono oggetto di svalutazione, e precisamente:

- crediti da altre amministrazioni pubbliche;
- crediti assistiti da fidejussione;
- entrate tributarie accertate per cassa (imu ordinaria, tasi ordinaria)
- entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Venendo quindi ai *criteri effettivamente adottati* per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificato dopo avere:

A) individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi, arrivando all'analisi dei singoli capitoli.

A questo proposito, sono state individuate come entrate da svalutare le entrate tributarie accertate a seguito dell'attività di controllo dell'evasione tributaria (TASI E IMU), al netto delle somme già accertate ed incassate alla data di redazione del Bilancio.

Le entrate del titolo 2, rappresentando crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni, non sono state svalutate; lo stesso dicasi per i trasferimenti in conto capitale da Enti Pubblici.

Fra le entrate extra-tributarie, non sono state svalutate le entrate in cui l'accertamento coincide con il momento dell'incasso e quindi non si verificano accertamenti non riscossi entro l'anno: rientrano fra queste i diritti di segreteria, i dividendi di azioni, ecc.

Viceversa, sono state oggetto di svalutazione:

- le entrate dei servizi a domanda individuale riguardanti il servizio illuminazione votiva e trasporto scolastico;
- le entrate relative alle concessioni cimiteriali;
- le entrate relative al canone unico mercatale;
- le entrate relative ai rimborsi dei servizi sociali ed assistenziali;

al netto delle somme già accertate ed incassate alla data di redazione del Bilancio.

Le entrate relative agli oneri concessori non vengono svalutate in quanto già interamente riscosse alla data di redazione del Bilancio di Previsione. Importo previsto € 10.570,00 – Importo incassato alla data del 18/03/2022 € 10.563,07 (reversale n. 106/2022).

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU

STANZIAMENTO DI BILANCIO 2022: € 16.510,00

SOMME ACCERTATE ED INCASSATE: € 3.445,30

STANZIAMENTO PER CALCOLO FCDE: € 13.054,70

STANZIAMENTO A FCDE: € 9.320,00 (percentuale di non riscosso 31,94%)

STANZIAMENTO DI BILANCIO 2023: € 3.730,00

STANZIAMENTO A FCDE: € 2.980,00 (percentuale di non riscosso 31,94%)

STANZIAMENTO DI BILANCIO 2024: € 0,00

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI

STANZIAMENTO DI BILANCIO 2022: € 1.810,00

SOMME ACCERTATE ED INCASSATE: € 183,00

STANZIAMENTO PER CALCOLO FCDE: € 1.627,00

STANZIAMENTO A FCDE: € 1.440,00 (percentuale di non riscosso 33,46%)

STANZIAMENTO DI BILANCIO 2023: € 410,00

STANZIAMENTO A FCDE: € 320,00 (percentuale di non riscosso 33,46%)

STANZIAMENTO DI BILANCIO 2024: € 0,00

PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALE

STANZIAMENTO DI BILANCIO 2022: € 3.000,00

SOMME ACCERTATE ED INCASSATE: € 1.420,00

STANZIAMENTO PER CALCOLO FCDE: € 1.580,00

STANZIAMENTO A FCDE: € 1.500,00 (percentuale di non riscosso 6,60%)

STANZIAMENTO DI BILANCIO 2023/2024: € 3.000,00

STANZIAMENTO A FCDE: € 1.500,00 (percentuale di non riscosso 33,46%)

PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA

STANZIAMENTO DI BILANCIO 2022: € 8.000,00

SOMME ACCERTATE ED INCASSATE: € 0,00

STANZIAMENTO PER CALCOLO FCDE: € 8.000,00

STANZIAMENTO A FCDE: € 6.500,00 (percentuale di non riscosso 74,62%)

STANZIAMENTO DI BILANCIO 2023: € 8.300,00

STANZIAMENTO A FCDE: € 6.500,00 (percentuale di non riscosso 74,62%)

STANZIAMENTO DI BILANCIO 2024: € 8.500,00

STANZIAMENTO A FCDE: € 6.500,00 (percentuale di non riscosso 74,62%)

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

STANZIAMENTO DI BILANCIO 2021/2022/2023: € 3.000,00

STANZIAMENTO A FCDE: € 2.000,00 (servizio tornato in capo al Comune di Cedegolo con decorrenza 01/01/2021 pertanto la valutazione è stata effettuata in relazione all'andamento degli incassi effettuati

dall'Unione dei Comuni della Valsavioire);

CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA

STANZIAMENTO DI BILANCIO 2022/2023/2024: € 13.000,00

STANZIAMENTO A FCDE: € 6.500,00 (servizio tornato in capo al Comune di Cedegolo con decorrenza 01/01/2021 pertanto la valutazione è stata effettuata in relazione all'andamento degli incassi effettuati dall'Unione dei Comuni della Valsavioire per i servizi attivati per i residenti nel comune di Cedegolo)

PROVENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED INFERMIERISTICA

STANZIAMENTO DI BILANCIO 2022/2023/2024: € 500,00

STANZIAMENTO A FCDE: € 350,00 (servizio tornato in capo al Comune di Cedegolo con decorrenza 01/01/2021 pertanto la valutazione è stata effettuata in relazione all'andamento degli incassi effettuati dall'Unione dei Comuni della Valsavioire per i servizi attivati per i residenti nel comune di Cedegolo)

CANONE UNICO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI DESTINATI A MERCATO

STANZIAMENTO DI BILANCIO 2022: € 4.880,00

STANZIAMENTO A FCDE: € 2.440,00 (valutazione effettuata in relazione all'andamento degli incassi a titolo di TOSAP "ambulanti fissi")

STANZIAMENTO DI BILANCIO 2023/2024: € 6.510,00

STANZIAMENTO A FCDE: € 3.260,00 (valutazione effettuata in relazione all'andamento degli incassi a titolo di TOSAP "ambulanti fissi")

B) calcolato, per ciascun capitolo, la media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui) quinquennio preso in considerazione 2016/2020 – il calcolo è stato effettuato utilizzando il metodo ordinario dato dal rapporto tra le riscossioni in conto competenza e gli accertamenti di competenza.

C) determinato l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Anno	Spesa corrente			
	Entità	Importo accantonamento obbligatorio	% su accantonamento obbligatorio	% accantonamento minimo
2022	30.430,00	21.646,94	138,32%	100%
2023	23.710,00	19.296,91	122,87%	100%
2024	20.610,00	18.117,53	113,76%	100%

Altri accantonamenti/fondi iscritti a bilancio:

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali:

DESCRIZIONE	ANNO 2022	ANNO 2022	ANNO 2023
Indennità di fine mandato del sindaco	1.000,00	1.050,00	1.750,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	0,00	8.720,00	8.720,00
Fondo rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi altre passività potenziali	0,00	0,00	0,00
Fondo a copertura perdite società partecipate	570,00	0,00	0,00
Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00
Altri fondi: Quota proventi delle alienazioni di beni e diritti patrimoniali per estinzione anticipata mutui	48.810,00	1.240,00	1.240,00

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Non è previsto nessun stanziamento nel fondo rischi per contenziosi.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione

Lo Stanziamento previsto nel Bilancio di previsione 2021/2023 è riferito alla società Camuna energia S.r.l. che ha già approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2021 chiudendo l'esercizio in perdita.

RISULTATO DELL'ESERCIZIO: -11.373

QUOTA POSSEDUTA: 5%

QUOTA DA ACCANTONARE: € 568,65=570,00

3. Fondo di riserva:

L'articolo 166 del TUEL prevede l'iscrizione nel bilancio di previsione degli enti locali di un fondo di riserva, non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, da utilizzare nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.

Il comma 2 bis dell'art. 166 del TUEL richiede di riservare almeno la metà della quota minima del Fondo di riserva alla copertura di "spese non prevedibili", la cui mancata effettuazione comporti danni certi per l'amministrazione.

Anno	Spesa corrente			
	Importo stanziato	% accantonamento minimo obbligatorio	Importo Minimo	% su accantonamento rispetto spese correnti previste
2022	6.000,00	0,30	4.504,08	0,40
2023	10.510,00	0,30	4.012,71	0,79

2024	9.590,00	0,30	3.991,26	0,71
------	----------	------	----------	------

4. Fondo di riserva di cassa

L'articolo 166, comma 2 quater prevede che nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono per il primo anno un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

TOTALE SPESE FINALI: € (*) 7.559.375,40

IMPORTO MINIMO DA ACCANTONARE: € 15.118,75

IMPORTO ACCANTONATO: € 51.650,00

(*) calcolo effettuato sulla base della risposta di ARCONET del 02/03/2016 alla faq n. 12 che recita: " Il limite dello 0,2 per cento delle spese finali, indicato dall'art. 166 comma 2-quater del d.lgs. 267 del 2000 successivamente corretto e integrato, ai fini della determinazione del fondo di riserva di cassa deve intendersi riferito agli stanziamenti di cassa".

5. Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti sarà elaborato in via esclusiva dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti, a differenza di quello concesso fino al 2021 che dava la possibilità agli enti di calcolare l'indicatore di ritardo partendo dai dati contabili.

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione

dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'articolo 9, comma 2 del D.L. 152/2021 modifica, rendendola più incisiva la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, essendo il rispetto dei tempi di pagamento tra le riforme inserite nel PNRR.

Le modifiche apportate sono:

- obbligo di accantonamento del fondo di garanzia per i debiti commerciali anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio; (art. 9 comma 2 lettera b)
- la possibilità limitatamente per gli esercizi 2022 e 2023 di elaborare l'indicatore di riduzione del debito pregresso sulla base dei dati contabili locali previa comunicazione alla piattaforma per la certificazione dei crediti commerciali dell'ammontare dello stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati relativamente ai due esercizi precedenti; (art. 9 comma 2 lettera a).

DATI DESUNTI DALLA PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI

STOCK DEL DEBITO AL 31/12/2020: € 1.630,04 (dato comunicato in data 25/01/2022)

OBIETTIVO DI RIDUZIONE DEL DEBITO (-10%): € 163,00

FATTURE RICEVUTE NEL 2021: € 865.569,86

FRANCHIGIA 5% DELLE FATTURE RICEVUTE NEL 2021: € 43.278,49

STOCK DEL DEBITO AL 31/12/2021: 1.891,74 (dato comunicato in data 31/01/2022)

INDICATORE DI RITARDO DEI PAGAMENTI: -10 GG

Sulla base dei dati sopra esposti di evidenza che non vi è l'obbligo di accantonare somme nel fondo di garanzia dei debiti commerciali in quanto:

- lo stock del debito al 31/12/2021 risulta inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel 2021;
- l'indicatore di ritardo dei pagamenti è negativo: -10 gg.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) originate dalle spese la cui imputazione contabile è stata attribuita ad esercizi futuri, diversi dall'anno di competenza. La presenza degli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato in entrata e uscita è originata dal criterio di imputazione delle poste di bilancio che devono tenere conto del momento in cui diventerà esigibile l'entrata o l'uscita e non più dell'esercizio in cui nasce il procedimento amministrativo, a cui queste poste fanno riferimento.

Per quanto riguarda il possibile stanziamento tra le entrate del nuovo bilancio dell'avanzo di amministrazione, si precisa che il bilancio 2022 non prevede applicazioni di avanzo, né vincolato né accantonato. Si ricorda che la norma prevede la facoltà di utilizzare la quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, e più precisamente nell'ipotesi in cui si fosse optato per l'immediato utilizzo della quota vincolata di avanzo presunto, sarebbe stato necessario predisporre anche gli allegati A/1 e A/2 relativi alla ricostruzione analitica delle quote di avanzo vincolato e accantonato e inoltre l'organo esecutivo avrebbe avuto l'obbligo di approvare il prospetto aggiornato con il calcolo del risultato presunto predisposto sulla base di un pre-consuntivo delle entrate e delle spese vincolate e accantonate. Il termine ordinatorio di questo adempimento di natura formale è il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

In questa ipotesi, qualora dal prospetto emergesse l'applicazione di una quota vincolata di avanzo presunto di importo superiore al dato ufficiale di consuntivo, o quanto meno, al valore ufficioso di pre-consuntivo, con successiva variazione l'ente sarebbe obbligato a correggere l'iniziale errore di valutazione ridimensionando la quota di risultato vincolato originariamente applicata, e questo, fino alla concorrenza del valore corretto.

Dal punto di vista strettamente operativo, l'eventuale applicazione al primo anno del bilancio triennale della quota dell'avanzo vincolato approvata a rendiconto, ed originata da economie su spese vincolate del bilancio precedente, può essere anche disposta dai responsabili dei servizi competenti oppure, se le modalità comportamentali non sono state definite dal regolamento di contabilità, dal responsabile del servizio finanziario.

In entrambi i casi, il provvedimento tecnico di re-imputazione dell'economia vincolata andrà a sostituire la delibera di variazione di bilancio, altrimenti obbligatoria.

Nel bilancio di previsione 2022/2024 non è stato applicato avanzo di amministrazione presunto.

Fondo pluriennale vincolato:

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Il prospetto seguente mostra i criteri di formazione del fondo pluriennale vincolato con i conseguenti effetti sugli stanziamenti del primo esercizio, sia in entrata che in uscita, seguito poi dalla dimostrazione dell'avvenuto mantenimento degli equilibri di bilancio conseguenti alla tecnica contabile adottata. Questo secondo aspetto (equilibri interni al FPV), visibile nella seconda parte del prospetto, è molto importante perché identifica come, e in quale misura, la tecnica del fondo pluriennale vincolato va ad interagire con gli stanziamenti del bilancio, sia in termini di entrata (finanziamento originario della spesa con entrate a specifica destinazione a cui va a sommarsi la copertura della spesa reimputata tramite l'applicazione in entrata del FPV/E) che di uscita (spesa stanziata sotto forma di FPV/U a cui va a sommarsi l'uscita imputata in modo definitivo sotto forma di impegni di chiusura del procedimento di spesa). Questa situazione, esposta nel prospetto relativamente al solo primo anno del triennio, dal punto di vista della logica contabile, è valida anche per gli esercizi successivi al primo.

Gestione contabile del FPV	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
FPV stanziato a bilancio dei rispettivi esercizi			
<u>Entrate:</u>			
Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata	229.343,84	0,00	0,00
<u>Uscite:</u>			
Fondo pluriennale vincolato stanziato in uscita	0,00	0,00	0,00

Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima *suddivisione* adottata per il bilancio ufficiale, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione che era stata attribuita all'originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio.

Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare, nella prima parte del bilancio ufficiale, l'eventuale quota di avanzo di amministrazione applicata al singolo esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale vincolato riportato tra le entrate contribuisce al pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia contabile seguita per stanziare a bilancio il risultato di amministrazione positivo.

La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni al momento disponibili (riaccertamento parziale dei residui approvato con delibera di Giunta comunale n. 8 del 14/02/2022), sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento ordinario a rendiconto.

Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo in entrata, suddiviso nella componente corrente ed investimenti, come riportato nel modello ufficiale del bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Fondo pluriennale vincolato (FPV/E)	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
FPV al finanziamento bilancio corrente	0,00	0,00	0,00
FPV al finanziamento bilancio investimenti	229.343,84	0,00	0,00
Totale	229.343,84	0,00	0,00

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2022-2024 sono previsti nel bilancio del Comune un totale di € 7.612.433,95 di investimenti, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Programma triennale ed annuale OO.PP	2.500.470,00	1.792.250,00	1.498.310,00
Altre spese in conto capitale	982.875,00	170.490,00	165.490,00
TOTALE SPESE TIT. II – III	3.483.345,00	1.962.740,00	1.663.800,00
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2021 E PREC.	412.548,95	0,00	0,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	3.895.893,95	1.962.740,00	1.663.800,00
di cui Tit. 2.macroaggregato 04	0,00	0,00	0,00

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Alienazioni al netto dell'accantonamento 10%	439.145,00	11.100,00	11.100,00
Contributi da altre A.P.	2.674.960,00	1.797.250,00	1.498.310,00
Proventi permessi di costruire e assimilati	10.570,00	0,00	0,00
Altre entrate Tit. IV e V	10.000,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti vincolate ad investimenti	221.870,00	142.500,00	142.500,00
FPV di entrata parte capitale	229.343,84	0,00	0,00
Entrate reimputate da es. precedenti a finanz. Investimenti	183.205,11	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	3.769.093,95	1.950.850,00	1.651.910,00
MUTUI TIT. VI	100.500,00	0,00	0,00
Avanzo economico generico	26.300,00	11.890,00	11.890,00
TOTALE	3.895.893,95	1.962.740,00	1.663.800,00

Le entrate correnti vincolate ad investimenti sono le seguenti:

1. contributo dal Comune di Brescia e dalla Provincia di Brescia a copertura parziale della restituzione del finanziamento regionale a tasso zero ottenuto per la realizzazione del museo dell'energia idroelettrica di Cedegolo;
2. canoni di locazione dei capannoni realizzati nell'area ex fucinati a copertura della restituzione del finanziamento regionale a tasso zero ottenuto per la realizzazione degli stessi;
3. contributo ministeriale a copertura delle spese di progettazione (anno 2022 – importo 79.370,00)

Gli investimenti finanziati con mutui sono i seguenti:

ANNO 2022

- € 100.500,00 - Acquisto impianto fotovoltaico realizzato su capannone di proprietà comunale;

ANNI 2023/2024

- NESSUNO

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Cedegolo ha attivato a favore dell'Unione dei Comuni della Valsaviore le seguenti garanzie sussidiarie:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/10/2015

- Integrazione della viabilità comunale: strada di bypass del centro storico di Grevo – Importo complessivo garanzia € 729.400,00 – ATTIVATA e calcolata per la determinazione del limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL; - ONERE ISCRITTO IN BILANCIO € 36.896,72
- Interventi di efficienza e risparmio energetico negli edifici dei comuni di Cedegolo e Sellero – Importo complessivo garanzia € 195.500,00 – NON ATTIVATA

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2016

- Lavori di valorizzazione del patrimonio immobiliare inutilizzato esistente con formazione di struttura da adibire ad housing sociale nel Comune di Sellero – Importo complessivo garanzia € 200.000,00 – ATTIVATA e calcolata per la determinazione del limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL – ONERE ISCRITTO IN BILANCIO € 13.232,13

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Il dettaglio relativo alla capacità di indebitamento dell'Ente è stato analizzato all'interno della Sezione strategica così come il dettaglio delle quote capitale per il rimborso di mutui e prestiti nella sezione operativa parte prima del Documento Unico di programmazione (DUP).

Elenco delle società/Enti strumentali partecipati posseduto con l'indicazione della relativa quota percentuale

Denominazione	Quota in % posseduta dal Comune di Cedegolo	Ultimo bilancio approvato	Sito internet
Consorzio Servizi Valle Camonica	2,46%	2020 - UTILE	www.vcsconsorzio.it
Valle Camonica servizi S.r.l.	0,1468%	2020 - UTILE	www.vcsweb.it
Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l	0,54%	2020 - UTILE	www.sivsrll.eu
A2A S.p.a			

(società quotata in Borsa)	n. azioni possedute 108.371	2020 – UTILE (Bilancio consolidato)	www.a2a.eu
Camuna Energia S.r.l (*)	5%	2021 - PERDITA	Non dispone di sito internet
S.I.T S.p.A	0,17%	2020 - UTILE	www.sitpontedilegno.it
Consorzio Forestale Alta Valle Camonica	4,60%	2020 - UTILE	Non dispone di sito internet
Fondazione di partecipazione “museo dell’industria del lavoro “Eugenio Battisti”	1,72%	2020 - PERDITA	www.musilbrescia.it
Azienda Territoriale dei servizi alla persona (atsp)	0,22%	2020 - UTILE	www.atspvallecamonica.it

(*) Partecipazione per la quale l’Amministrazione Comunale ha optato per la dismissione a seguito della revisione straordinaria delle società partecipate.

Unioni di comuni

L’Ente fa parte dell’Unione dei Comuni della Valsaviore con i comuni di: Berzo Demo, Cevo, Saviore dell’Adamello e Sellero; Funzioni e/o attività svolte dall’Unione dei Comuni della Valsaviore:

- Funzioni di Polizia Municipale, Polizia Amministrativa locale e Vigilanza;
- Funzioni relative all’organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e alla riscossione dei relativi tributi;
- Funzioni di accertamento e riscossione delle imposte sugli immobili deliberate dai Consigli Comunali degli enti aderenti, previa stipula di apposita convenzione;
- Funzioni afferenti ai Servizi informativi (tecnologia dell’informazione e della comunicazione - ICT) e alla gestione dei dati personali ai sensi della vigente normativa europea e nazionale in materia di privacy (a titolo esemplificativo: Data Protection Officer e adempimenti connessi di cui al cd. GDPR);
- Funzioni afferenti alle Opere e ai lavori di carattere strategico e/o di interesse intercomunale sulla base di specifiche intese intercorrenti di volta in volta tra le Amministrazioni interessate;
- Funzioni di sviluppo e consolidamento della Cooperazione istituzionale per conto dei Comuni aderenti;
- Commissione paesaggistica;
- Funzioni relative ai procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti, sulla base di previa e specifica intesa tra l’Unione e i Comuni aderenti.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio

Non vengono allegati al bilancio di previsione 2022/2024 i prospetti relativi all’utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali (allegato E) e quello delle funzioni delegate dalla Regione (allegato F) in quanto gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

Allegati:

- Calcolo Fondo crediti dubbia esigibilità 2022/2024.

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	MEDIA	FONDO (100-media)	PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2022 (*)	PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2023 (*)	PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2024 (*)
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA	€ 2.743,34	€ 2.930,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.673,34		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
INCASSI C/COMPETENZA	€ 1.460,00	€ 1.430,00	€ -	€ -	€ -			PREVISIONE DI CASSA	PREVISIONE DI CASSA	PREVISIONE DI CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1)								€ 1.000,00	€ -	€ -
INCASSI TOTALI	€ 1.460,00	€ 1.430,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.890,00		FCDE anno 2022 Mimimo	FCDE anno 2023 Mimimo	FCDE anno 2024 Mimimo
% INCASSATO/ACCERTATO	53,22%	48,81%	0,00%	0,00%	0,00%	50,94%	49,06%	€ 1.471,80	€ 1.471,80	€ 1.471,80
								FCDE anno 2022 Accantonato	FCDE anno 2023 accantonato	FCDE anno 2024 Accantonato
								€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

(*) valutazione effettuata in relazione anche degli andamenti degli incassi per le annualità 2018/2019 dell'Unione dei Comuni della Valsavoire, titolare fino al 31/12/2020 del servizio

Descrizione	TITOLO	Tipologia	Categoria	Descrizione Capitolo				PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2022 (*)	PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2023 (*)	PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2024 (*)
Entrata di dubbia esigibilità:	3	100	2	CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA				€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	PREVISIONE DI CASSA	PREVISIONE DI CASSA	PREVISIONE DI CASSA
INCASSI C/COMPETENZA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.500,00	€ -	€ -
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1)								FCDE anno 2022 Mimimo	FCDE anno 2023 Mimimo	FCDE anno 2024 Mimimo
INCASSI TOTALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
% INCASSATO/ACCERTATO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	FCDE anno 2022 Accantonato	FCDE anno 2023 accantonato	FCDE anno 2024 Accantonato
								€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00

(*) valutazione effettuata in relazione all'andamento degli incassi dell'Unione dei Comuni della Valsavoire, titolare del servizio fino al 31/12/2020

Descrizione	TITOLO	Tipologia	Categoria	Descrizione Capitolo				PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2022 (*)	PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2023 (*)	PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2024 (*)
Entrata di dubbia esigibilità:	3	100	2	PROVENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED INFERMIERISTICA				€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	PREVISIONE DI CASSA	PREVISIONE DI CASSA	PREVISIONE DI CASSA
INCASSI C/COMPETENZA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 150,00	€ -	€ -
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1)								FCDE anno 2022 Mimimo	FCDE anno 2023 Mimimo	FCDE anno 2024 Mimimo
INCASSI TOTALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
% INCASSATO/ACCERTATO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	FCDE anno 2022 Accantonato	FCDE anno 2023 accantonato	FCDE anno 2024 Accantonato
								€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00

(*) valutazione effettuata in relazione all'andamento degli incassi dell'Unione dei Comuni della Valsavoire, titolare del servizio fino al 31/12/2020

Descrizione	TITOLO	Tipologia	Categoria	Descrizione Capitolo				PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2022 (*)	PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2023	PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2024
Entrata di dubbia esigibilità:	3	100	3	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI ORDINARIE				€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA	€ 2.610,00	€ 4.150,00	€ 5.750,00	€ 5.920,00	€ 5.050,00	€ 23.480,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
INCASSI C/COMPETENZA	€ 2.610,00	€ 3.900,00	€ 5.150,00	€ 5.220,00	€ 5.050,00	€ 5.050,00	PREVISIONE DI CASSA	PREVISIONE DI CASSA	PREVISIONE DI CASSA	
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1)							€ 1.500,00	€ -	€ -	

INCASSI TOTALI	€	2.610,00	€	3.900,00	€	5.150,00	€	5.220,00	€	5.050,00	€	21.930,00	FCDE anno 2022 Mimimo	FCDE anno 2023 Mimimo	FCDE anno 2024 Mimimo			
% INCASSATO/ACCERTATO		100,00%		93,98%		89,57%		88,18%		100,00%		93,40%	€	198,04	€	198,04		
													FCDE anno 2022 Accantonato	FCDE anno 2023 accantonato	FCDE anno 2024 Accantonato			
													€	1.500,00	€	1.500,00		
																€	1.500,00	
																	€	1.500,00

Descrizione	Entrata di dubbia esigibilità:	Descrizione Capitolo																
		TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CANONE UNICO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI DESTINATI A MERCATO							FONDO (100-media)	MEDIA	PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2022 (*)	PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2023 (*)	PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2024 (*)		
		3	100	3	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020				€	4.880,00	€	6.510,00	€	6.510,00
													€	2.440,00	€	2.440,00	€	2.440,00
													FCDE anno 2022 Mimimo	FCDE anno 2023 Mimimo	FCDE anno 2024 Mimimo			
					€	-	€	-	€	-	€	0,00%	€	2.440,00	€	3.255,00	€	3.255,00
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	FCDE anno 2022 Accantonato	FCDE anno 2023 accantonato	FCDE anno 2024 Accantonato			
					€								€	2.440,00	€	3.260,00	€	3.260,00

(*) L'importo è determinato sulla base delle somme incassate a titolo di tosap "fissi mercato"

TOTALE ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	€	21.646,94	€	19.296,90	€	18.117,53
TOTALE ACCANTONAMENTO EFFETTIVO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	€	30.430,00	€	23.710,00	€	20.610,00